

## Capitolo IV. Misure speciali per la tutela dei minori

2° rapporto di aggiornamento 2005-2006



57

I diritti dell'infanzia e dell'adolescenza in Italia

### b. La pedopornografia

Il Protocollo Opzionale alla Convenzione sui diritti dell'infanzia sulla vendita di bambini, la prostituzione dei bambini, e la pornografia rappresentante bambini, ratificato dall'Italia con la Legge 46/2002, stabilisce che «per pornografia rappresentante bambini si intende qualsiasi rappresentazione, con qualsiasi mezzo, di un bambino dedito ad atti-

vità sessuali esplicite, concrete o simulate o qualsiasi rappresentazione degli organi sessuali di un bambino a fini soprattutto sessuali»<sup>201</sup>.

La Legge 269/1998<sup>202</sup> invece non prevede alcuna definizione di pedopornografia, neanche in seguito alle modifiche apportate con l'entrata in vigore della nuova Legge 38/2006. L'adozione di una definizione, auspicata dalle associazioni<sup>203</sup>, sarebbe stata invece necessaria per stabilire i confini tra ciò che è penalmente lecito e ciò che non lo è, per mantenere la normativa nei confini della legittimità costitu-

<sup>201</sup> Legge 269/1998 art. 26 comma 1: «Gli operatori turistici che organizzano viaggi collettivi o individuali in Paesi esteri hanno l'obbligo, per un periodo non inferiore a tre anni decorrenti dalla data di cui al comma 2...»; Legge 38/2006 art. 17 c.1: «Gli operatori turistici che organizzano viaggi collettivi o individuali in Paesi esteri hanno l'obbligo, a decorrere dalla data di cui al comma 2, di inserire in maniera evidente...».

<sup>202</sup> Cfr. Documento congiunto sul tema proposto da ECPAT, Save the Children, Terres des Hommes, UNICEF.

<sup>203</sup> Mediamente, passano 5 anni, dalla prima all'ultima istanza in cassazione.

<sup>204</sup> Procedure penali e sistemi probatori.

<sup>205</sup> «Iniziativa turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile» – art. 600quinqües del Codice Penale.

<sup>206</sup> «Prostituzione minorile» – art. 600bis del Codice Penale.

<sup>207</sup> «Atti sessuali su minori».

<sup>200</sup> Léon Bertrand, Ministro Delegato del Dipartimento del Turismo Francese, ha lanciato, in occasione della riunione dei Ministri del Turismo Europeo (20 ottobre 2005), un'iniziativa francese contro lo sfruttamento sessuale dei bambini nel turismo. Bertrand ha proposto di portare a livello europeo la carta destinata ai professionisti del turismo, impegnandosi in questa lotta, che aveva lanciato nel maggio 2005, a livello nazionale. L'iniziativa è stata accolta favorevolmente sia dagli altri Stati Membri che dalla Commissione Europea, che permetterà di intraprendere una iniziativa europea a livello ministeriale, preparata dagli esperti delle differenti amministrazioni in ogni Paese (Comunicato Stampa del Dipartimento del Turismo del Governo Francese 20/10/2005).

<sup>201</sup> Art. 2, lett c) del Protocollo Opzionale alla Convenzione sui diritti dell'infanzia sulla vendita di bambini, la prostituzione dei bambini, e la pornografia rappresentante bambini (traduzione pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, n. 77, del 2 aprile 2002, Supplemento Ordinario n.65).

<sup>202</sup> «Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù».

<sup>203</sup> Vedi «Riflessioni delle associazioni di tutela dei diritti dell'infanzia sul DDL 3503» sottoscritto da AIDOS, ANFAA, Arciragazzi, Associazione Nova, CEA, CIES, CIFA, Coordinamento La Gabbianella, ECPAT ITALIA, Gruppo Abele, La Gabbianella e altri animali, Save the Children Italia, UNICEF Italia, 8 Novembre 2005.

## Capitolo IV. Misure speciali per la tutela dei minori

### 2° rapporto di aggiornamento 2005-2006



58

I diritti dell'infanzia e dell'adolescenza in Italia

zionale, in aderenza ai principi di tassatività e determinatezza della fattispecie penale, nonché per prevenire ogni forma di discrezionalità o arbitrarietà nell'applicazione della legge. La pedopornografia on-line si caratterizza per differenti aspetti: l'abuso sessuale del minore in tutte le sue forme, la documentazione fotografica, la registrazione video o audio dell'abuso e della violenza, la diffusione delle immagini in un enorme circuito telematico, l'accesso alle immagini dell'abuso da parte di molte persone, la possibilità di fare il *download* delle immagini stesse.

Un'allarmante novità del fenomeno della pedopornografia riguarda la facilità con la quale è oggi possibile reperire e scambiare materiale pornografico e pedopornografico attraverso i **cellulari**. Apparecchi dotati di foto/video camera, la possibilità di produrre «in privato» e memorizzare diversi video e immagini digitali, porte di comunicazione a raggi infrarossi, dispositivi bluetooth, bassi costi di sms e mms, sono la causa di un mercato che sfugge alla supervisione genitoriale e spesso anche al controllo giudiziario<sup>204</sup>. Nell'estate del 2005 è stata avviata un'indagine dal Servizio di Polizia Postale. Grazie all'intercettazione di 4 mesi di contatti telefonici e all'analisi di circa 35.000 tra sms e mms, si è risaliti a una fitta rete di contatti tra un soggetto con inclinazioni pedofile e minori di età compresa tra gli 11 e i 15 anni. Secondo i dati forniti dal Servizio della Polizia Postale e delle Telecomunicazioni ad agosto 2005, a seguito dell'indagine sulla diffusione di materiale pedopornografico via mms risultavano indagati 7 uomini adulti (di cui 6 con precedenti penali specifici), 7 persone perquisite e 2 sottoposte a provvedimenti restrittivi della libertà. Le vittime risultano essere bambine di età compresa tra gli 11 e i 15 anni: 100 bambine contattate via sms, mms e con telefonate, di cui 70 molestate con certezza via sms, mms e con telefonate.

Si segnala che il 16 febbraio 2005 i gestori di telefonia mobile italiani (Tim, Tre, Vodafone, Wind) hanno firmato, alla presenza del Ministro per le Comunicazioni, il Codice di Condotta per l'Offerta di Servizi a Sovrapprezzo e la Tutela dei Minori, con il quale si impegnano a predisporre, a favore dei genitori e dei tutori, strumenti idonei a proteggere i minori dalla fruizione di servizi a contenuto sensibile.

<sup>204</sup> Secondo i dati della ricerca ISTAT «Come cambia la vita dei bambini», indagine multiscopo sulle famiglie, novembre 2005, ISTAT e Istituto degli Innocenti, hanno dichiarato di usare il cellulare il 20,9% dei bambini di 6-10 anni, il 74,3% di quelli tra gli 11 e i 13 anni, e il 90% dei ragazzi tra i 14 e i 17 anni. Fino a 13 anni sono le ragazze ad utilizzare il cellulare più dei ragazzi. La metà dei bambini e dei ragazzi da 6 a 17 anni possiede un proprio cellulare, e d'anche in questo caso la quota di femmine è superiore a quella dei maschi, soprattutto tra i più piccoli.

L'attività di monitoraggio del fenomeno è svolta dal Servizio della Polizia Postale e delle Comunicazioni, di cui si riportano i dati relativi all'attività dell'ultimo anno:

Anno 2005<sup>205</sup>

Attività forze dell'ordine	Totale
Siti web monitorati	59.044
Siti web a contenuto pedopornografico attestati in Italia	1
Indagati sottoposti a provvedimenti restrittivi	21
Persone denunciate in stato di libertà	471

Uno degli aspetti critici legati alla pedopornografia continua a essere quello relativo all'**identificazione delle vittime**.

Secondo i dati forniti dall'Interpol<sup>206</sup> – il loro database contiene 400.000 immagini – su più di 300 bambini identificati dalla creazione del database nel 2001, solo 68 sono quelli identificati e salvati nel 2004 grazie al lavoro e alla collaborazione con 21 Paesi.

In Italia, al momento non sono disponibili dati sui minori identificati attraverso l'analisi delle immagini trovate su Internet, e non è quindi possibile monitorare i risultati raggiunti in tal senso. Si segnala però che il Centro nazionale per il contrasto della pedopornografia sulla rete presso il Servizio di Polizia Postale e delle Comunicazioni, istituito ufficialmente dalla Legge 38/2006, dovrebbe prevedere la creazione di un'area dedicata proprio all'identificazione delle vittime, in grado di sviluppare e implementare strategie e attività *ad hoc*.

Per quanto riguarda il panorama normativo, rispetto a quanto evidenziato nel Rapporto 2005, la novità è costituita dall'adozione della **nuova Legge 38/2006**, entrata in vigore il 6 febbraio 2006<sup>207</sup>, che ha apportato significative modifiche alla Legge 268/1998, tra cui l'esclusione del patteggiamento per alcuni delitti tra cui la pornografia minorile, anche virtuale, e la detenzione di materiale pornografico<sup>208</sup>.

<sup>205</sup> Comunicazione del Servizio della Polizia Postale e delle Comunicazioni, marzo 2006.

<sup>206</sup> Interpol at Work – Annual Activity Report 2004.

<sup>207</sup> Ex DDL 3503 «Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedo-pornografia anche a mezzo di internet».

<sup>208</sup> Cfr art. 11 Legge 38/2006. Si esclude il patteggiamento per alcuni dei delitti di prostituzione minorile e di pornografia minorile, per il delitto di pornografia virtuale limitatamente alla condotta di produzione o commercio di materiale pornografico, di detenzione di materiale pornografico se di ingente quantità, di iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile, nonché per i delitti di violenza sessuale, anche aggravata, atti sessuali con minorenni e violenza sessuale di gruppo. Legge 38/2006, art. 11: «All'articolo 444, comma 1-bis, del codice di procedura penale, dopo le parole: "di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater", sono inserite le seguenti: "i procedimenti per i delitti di cui agli articoli 600-bis, primo e terzo comma, 600-ter, primo, secondo, terzo e quinto comma, 600-quater, secondo comma, 600-quater.1, relativamente alla condotta di produzione o commercio di materiale pornografico, 600-quinquies, nonché 609-bis, 609-ter, 609-quater e 609-octies del codice penale"».

## Capitolo IV. Misure speciali per la tutela dei minori

2° rapporto di aggiornamento 2005-2008



59

I DIRTTI DELL'INFANZIA E DELL'ADOLESCENZA IN ITALIA

Inoltre la nuova legge prevede la creazione di nuovi istituti:

- **Il Centro nazionale per il contrasto della pedopornografia sulla rete Internet** istituito presso il Ministero dell'Interno, Servizio di Polizia Postale e delle Comunicazioni, con il compito di raccogliere tutte le segnalazioni, provenienti anche dagli organi di polizia stranieri e da soggetti pubblici e privati impegnati nella lotta alla pornografia minorile. Presso il Centro dovrebbe essere creato un database o *black list* di siti pedopornografici continuamente aggiornato e gli ISP saranno obbligati, dietro segnalazione del Centro, ad impedire l'accesso dall'Italia a siti a contenuto pedo-pornografico presenti nella *black list*, dotandosi di sistemi di filtraggio adatti allo scopo<sup>209</sup>. Altra novità è la relazione con l'Ufficio Cambi Italiano (UIC) che farà da tramite tra il Centro e gli Istituti finanziari per recuperare ogni informazione disponibile relativa a rapporti e a operazioni riconducibili a soggetti rientranti nelle categorie indicate dalla legge<sup>210</sup>.

L'istituzione di tale Centro dovrebbe dunque rispondere alla raccomandazione, avanzata nel Rapporto 2005, di assicurare «ad un solo organo il compito di raccogliere tutte le segnalazioni, e contemporaneamente l'obbligo di raccogliere tutte le informazioni possibili e i dettagli tecnici utili per identificare le vittime, onde evitare la frammentazione delle competenze e quindi assicurare l'efficienza dell'azione di contrasto»<sup>211</sup>. Tuttavia il mancato stanziamento di espresse risorse finanziarie<sup>212</sup> pone dubbi circa la possibilità di garantire una formazione specifica, costantemente aggiornata, per gli operatori di tale organo, che dovranno coordinare e favorire ogni attività investigativa volta all'identificazione delle vittime.

- **L'Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile** istituito presso la Presidenza del

Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Pari Opportunità «con il compito di acquisire e monitorare i dati e le informazioni relativi alle attività, svolte da tutte le pubbliche amministrazioni, per la prevenzione e la repressione della pedofilia». Con decreto del Ministro per le Pari Opportunità saranno definite la composizione e le modalità di funzionamento dell'Osservatorio. Al momento della redazione del presente Rapporto esiste ancora solo una proposta avanzata dal Comitato Tecnico scientifico di CICLOPE. Per l'istituzione e l'avvio delle attività dell'Osservatorio e della banca dati la Legge 38/2006 autorizza la spesa di 1.500.000 euro per l'anno 2006 e di 750.000 euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008.

Questi due nuovi istituti si affiancano a quelli già esistenti e nello specifico al Comitato Interministeriale di Coordinamento per la lotta alla Pedofilia (**CICLOPE**), istituito nel 2002, con il compito di coordinare le attività di prevenzione e contrasto della pedofilia svolte dalle diverse Amministrazioni dello Stato e raccordarle con le azioni messe in atto dal privato sociale. Si segnala che nel 2005 è stata formalmente istituita la Consulta delle associazioni, tuttavia al momento della redazione del presente rapporto tale organo non è ancora operativo, né le associazioni hanno ricevuto convocazione. Occorre inoltre evidenziare che dopo il primo Piano di contrasto e di prevenzione alla pedofilia del 2002, non sono stati pubblicati ulteriori Piani, né nessun «resoconto» (ad eccezione di quanto inserito nella relazione ex art. 17 legge 269/1998<sup>213</sup>) e non risulta pertanto agevole realizzare una valutazione della reale efficacia del CICLOPE.

Infine va menzionato il **Codice di autoregolamentazione «Minori@Internet»** adottato, nel novembre 2003, dalle maggiori associazioni di *Internet Service Provider*, per la cui applicazione è operativo dal febbraio 2004 un Comitato di garanzia, che, oltre a ricevere le segnalazioni relative alle infrazioni del Codice, ha elaborato delle Linee Guida per le ONG su come monitorare i siti pedopornografici, nonché una guida che spiega e analizza i più comuni reati informatici<sup>214</sup>.

<sup>209</sup> Legge 38/2006 art. 19 che introduce gli art. 14-ter e 14- quater alla Legge 269/98. Secondo l'art. 14 quater, il Ministero delle Comunicazioni di concerto con il Ministero per l'Innovazione Tecnologica e sentite le associazioni maggiormente rappresentative dei fornitori di connettività, definiranno (tramite decreto) i requisiti a cui questi ultimi dovranno adattarsi e il termine entro cui dovranno dotarsi degli strumenti di filtraggio. Si veda inoltre relazione della dott.ssa Cinzia Grassi alla Conferenza stampa per il lancio del Rapporto «Minori nella rete», terzo Rapporto Stop-it sulla pedopornografia on line, di Save the Children Italia, 17 marzo 2006, Roma.

<sup>210</sup> Legge 38/2006 art. 19 che introduce l'art. 14 quinquies alla Legge 269/1998.

<sup>211</sup> 1° Rapporto di aggiornamento sul monitoraggio della Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza in Italia, anno 2004-2005, 27 maggio 2005, pagina 34.

<sup>212</sup> Legge 38/2006, art. 19, comma 2: «Il Centro si avvale delle risorse umane, strumentali e finanziarie esistenti. Dal'istituzione e dal funzionamento del Centro non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato».

<sup>213</sup> L'ultima Relazione al Parlamento è stata resa pubblica mentre la stesura del presente Rapporto era in fase avanzata. Da segnalare che la penultima Relazione risaliva al gennaio 2004, mentre l'ultima si riferisce al periodo fino al giugno 2005, e dunque in considerazione del fatto che tale relazione dovrebbe essere annuale sarebbe auspicabile un maggiore rispetto dei tempi di presentazione al Parlamento della Relazione.

<sup>214</sup> I suddetti documenti sono scaricabili dal sito del Ministero delle Comunicazioni [www.comunicazioni.it](http://www.comunicazioni.it)

## Capitolo IV. Misure speciali per la tutela dei minori

2° rapporto di aggiornamento 2005-2006



60

I diritti dell'infanzia e dell'adolescenza in Italia

Alla luce di tali considerazioni il Gruppo di Lavoro raccomanda:

1. un impegno per l'identificazione delle vittime di pedopornografia, attraverso il neo istituito Centro Nazionale, predisponendo politiche adeguate, e risorse economiche aggiuntive;
2. un'efficace campagna di sensibilizzazione/informazione sul fenomeno rivolta anche e soprattutto ai minori (nel rispetto della loro maturità e del loro diritto di partecipazione e informazione);
3. l'effettivo avvio della Consulta delle associazioni all'interno di CICLOPE, nominata formalmente nel 2005 ma ancora non operativa;
4. l'adozione della definizione di pedo-pornografia sancita nel Protocollo Opzionale alla CRC, in modo da prevenire ogni forma di arbitrarietà o di discrezionalità in materia.